



TRIBUNALE
DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE

-Sezione Fallimentare-

In persona del giudice, dott. A. S. Rabuano
ha pronunciato il presente

Decreto

Nel giudizio ex art. 36 L.F. proposto da

L. [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 36 L.F., dall'Avv. V. Di Foggia,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, [REDACTED]

RECLAMANTE

CONTRO

Curatela del fallimento Oromare s.c.p.a., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria
difensiva, dall'Avv. M. Casanova, presso il cui studio elettivamente domicilia, in [REDACTED]

RECLAMATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con reclamo ex art 36 L.F. Di [REDACTED], già amministratore della Oromare s.c.p.a., ha impugnato i seguenti atti della curatela del fallimento Oromare s.c.p.a.: a) atto di citazione con il quale l'ufficio fallimentare ha esercitato ai sensi dell'art. 147 L.F. l'azione di responsabilità nei confronti del Di [REDACTED] quale amministratore della società Oromare s.c.p.a., evidenziando che l'entità del danno prospettato, per circa euro 60.000.000 è eccessivo rispetto al passivo accertato in sede di verifica, pari a euro 23.351.871,84 e che, non è stato considerato il valore dell'attivo e che il credito di euro 18.546.771,04 di M.P.S. s.p.a. è coperta interamente dalle fidejussioni dei singoli soci della società; b) omessa approvazione del bilancio di esercizio della società Oromare Promogest s.r.l., interamente controllata dalla Oromare s.c.p.a.; c) l'omessa continuazione del giudizio n. 7844/10 dinanzi al tribunale di Napoli, avente a oggetto l'impugnazione da parte della società Oromare s.c.p.a. di due transazioni stipulate dalla stessa società con la Thema s.r.l. e [REDACTED] per complessivi euro 1.147.000,00, decisione che, secondo il ricorrente, era ingiustificata in ragione dei provvedimenti adottati dallo stesso tribunale di Napoli che "aveva accolto preliminarmente le eccezioni formulate dalla Oromare decidendo che l'eventuale credito della Thema s.r.l. e del signor



Di L. [redacted] dovessero essere provati, rigettando, inoltre, per ben due volte (sia davanti al Giudice Monocratico che davanti al Collegio) le azioni cautelari proposte, sul presupposto che, oltretutto, gli stessi Thema e S. [redacted], avevano risolto entrambe le transazioni e avevano chiesto al tribunale che venisse accertata l'avvenuta risoluzione delle transazioni delle quali chiedevano l'adempimento"; 4) l'ammissione al passivo di crediti della Thema s.r.l. e del S. [redacted] per le intere cifre riportate nelle transazioni che loro stessi avevano già risolto.

In conclusione, Di L. [redacted] proponeva al giudice delegato della procedura fallimentare Oromare s.c.p.a.: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 legge fallimentare avverso a) l'atto commissivo rappresentato dall'atto di citazione notificato in data 29.10.2014 e chiede che la S.V. previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, voglia revocare l'atto impugnato in relazione alla cifra richiesta a titolo di risarcimento danni; b) l'atto omissivo rappresentato dalla mancata approvazione del bilancio della Oromare Promogest s.r.l. e chiede che la S.V. previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, voglia ordinare al curatore di approvare detto bilancio entro un termine stabilito; c) l'atto omissivo rappresentato dalla mancata prosecuzione del giudizio interrotto presso il tribunale di Napoli, G.U. dott.ssa Pezzullo R.G. n. 7884/201 e l'atto commissivo rappresentato dall'ammissione al passivo del fallimento dei presunti crediti vantati dalla società Thema s.r.l. e dal signor S. [redacted] e chiede che la S.V. previa audizione delle parti, voglia revocare l'ammissione al passivo del fallimento di detti crediti".

In data 15.12.14 la curatela del fallimento Oromare s.c.p.a. si costituiva in giudizio e domandava il rigetto del ricorso.

Svoltasi l'udienza del 16.12.14, il giudice invitava le parti a svolgere le loro difese e si riservava per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile relativamente alla parte in cui il Di L. [redacted] ha impugnato l'atto di ammissione al passivo della società Thema s.r.l. e del signor S. [redacted] e le condotte rappresentate dall'omessa approvazione del bilancio della società Oromare Promogest s.r.l. e dall'omessa prosecuzione del giudizio n. 7884/10 pendente presso il tribunale di Napoli.

L'art. 36 L.F. dispone che il reclamo contro gli atti di amministrazione del curatore e i relativi comportamenti omissivi, può essere proposto dal fallito e da ogni altro interessato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

Il Di L. [redacted] non ha dimostrato di aver tempestivamente impugnato gli atti oggetto di censura, in particolare, non ha allegato e provato di aver depositato il reclamo di cui all'art. 36 L.F. nel termine di otto giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto di ammissione al passivo della società Thema s.r.l. e del signor S. [redacted] dalla scadenza del termine indicato nella diffida, che peraltro non risulta essere stata compiuta, diretta alla curatela fallimentare affinché procedesse all'approvazione del bilancio della società Oromare Promogest s.r.l. e alla prosecuzione del giudizio n. 7884/10 presso il tribunale di Napoli.

3. Il ricorso è altresì infondato relativamente alla censura di legittimità formulata rispetto all'atto di citazione notificato dalla curatela del fallimento Oromare s.c.p.a. al D. [redacted] per far valere la responsabilità del reclamante per i danni cagionati alla società ora fallita.

3.1. Secondo questo giudicante l'esame dell'oggetto del ricorso proposto da D. [redacted] con riferimento al punto sopra indicato impone l'analisi dell'art. 36 L.F., in particolare, del concetto di "atti di amministrazione del curatore" che il legislatore sottopone al regime dell'impugnazione tramite reclamo al giudice delegato.

Sotto il profilo metodologico la definizione del concetto di atti di amministrazione ex art. 36 L.F. deve essere operata tramite il criterio di interpretazione sistematica che coordini la norma in esame con il complesso delle



disposizioni della legge fallimentare che, nell'ambito della procedura di liquidazione concorsuale, riservano al curatore il potere di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria finalizzati alla migliore liquidazione del patrimonio dell'imprenditore.

L'art. 38 R.D. 267/42 prevede il generico dovere di agire del curatore stabilendo che: *"Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato"*.

L'art. 31 L.F. sotto la rubrica "Gestione della procedura" prevede che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

La normativa prevede doveri specifici a carico del curatore che possono essere indicati in modo esemplificativo:

-l'art. 38 prevede che il curatore deve tenere un registro preventivamente vidimato dal giudice delegato e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione;

-l'art. 34 co. 1 dispone che il curatore deve depositare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione, le somme riscosse a qualunque titolo presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato;

-l'art. 35 L.F. nel regolare il regime degli atti di straordinaria amministrazione, che devono essere autorizzati dal comitato dei creditori, dispone che il curatore compie: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni. È stato evidenziato in letteratura che dall'analisi dell'art. 35 L.F. si evince il criterio distintivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la precisazione che gli atti di ordinaria amministrazione sono diretti all'acquisizione, alla conservazione-custodia ovvero al miglioramento del patrimonio e quelli di straordinaria amministrazione sono, invece, quelli astrattamente idonei a determinare la diminuzione o la dispersione del complesso dei beni da destinare alla liquidazione. È stato proposto, tuttavia, un diverso criterio che è collegato alla coerenza dell'atto con i fini propri della liquidazione. Si deve sottolineare che la *potestas gerendi* del patrimonio fallimentare ex art. 31 L.F. si risolve, con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione, nella prerogativa di concepire, individuare l'atto e di darvi esecuzione, invece, rispetto agli atti di straordinaria amministrazione, essendo necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori, permane il potere del curatore di concepire e individuare l'atto, ma il suo compimento è subordinato all'atto autorizzatorio del c.d.c.;

-art. 87 L.F. che prevede la redazione dell'inventario;

-l'art. 88 L.F. che prevede che il curatore prende e consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito e notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia trascritto nei pubblici registri;

-l'art. 104 ter L.F. che prevede la predisposizione da parte del curatore, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, del programma di liquidazione, individuando le direttive che dovranno governare la procedura.

L'analisi delle norme della legge fallimentare consente di delineare il concetto generale di atti di amministrazione del curatore che sono gli atti con i quali si programma ovvero si fissa la regola che disciplina, costituendolo, modificandolo o estinguendolo, un diritto riferibile al patrimonio dell'imprenditore fallito o del ceto creditorio (come la rinuncia a un diritto recuperatorio previsto dagli artt. 36 e ss. l.f.).



Questo giudice ritiene, tuttavia, che il concetto di atto di amministrazione impugnabile ai sensi dell'art. 36 L.F. debba essere ulteriormente definito sulla base di quanto previsto dal co. 1 della stessa disposizione che riserva la legittimazione a impugnare al fallito e ad ogni altro interessato.

Il legislatore nel riconoscere il potere di proporre reclamo a ogni interessato riprende il concetto di interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., pertanto, il soggetto legittimato deve prospettare il vantaggio diretto che deriva alla propria sfera giuridica dal provvedimento con il quale il giudice delegato dispone l'annullamento dell'atto impugnato. Conseguenze sul piano dell'interpretazione del concetto di atto amministrativo ex art. 36 L.F. che sono impugnabili dinanzi al giudice delegato gli atti del curatore che abbiano determinato un pregiudizio diretto nella sfera giuridica del reclamante.

3.2. Tanto premesso sul piano dell'analisi dell'art. 36 L.F., questo giudice rileva che l'impugnazione proposta dal Di L. è inammissibile.

Il ricorrente non ha dimostrato l'interesse a impugnare gli atti censurati, precisamente, non ha rappresentato il vantaggio diretto e immediato che deriverebbe, nella sua sfera giuridica, dalla riforma da parte del giudice degli atti reclamati.

Nel corso dell'udienza del 16.12.14, il difensore del Di L. ha precisato che l'annullamento da parte del giudice degli atti censurati determinerebbe una variazione dello stato passivo della società fallita con riduzione del passivo accertato che è stato assunto come parametro per la determinazione del danno nell'azione di risarcimento proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti.

Questo giudice sottolinea, come già precisato, che l'impugnativa ex art. 36 L.F. è diretta all'annullamento di un atto amministrativo affinché siano rimossi gli effetti pregiudizievoli prodotti in modo diretto e immediato dall'atto di amministrazione del curatore nella sfera giuridica del reclamante.

Nel nostro caso, la notificazione dell'atto di citazione della curatela del fallimento Oromare s.c.p.a. ha determinato la costituzione del rapporto processuale con il Di L. e, conseguentemente, l'onere del reclamante di difendersi tramite la costituzione in giudizio, quindi, l'atto censurato non ha prodotto nessun pregiudizio diretto, inteso come costituzione di un obbligo ovvero estinzione di un diritto, nella sfera giuridica del Di L.

Peraltro, il Di L. censura atti della curatela del fallimento Oromare s.c.p.a., quali l'atto di citazione e l'atto di ammissione al passivo della società Thema s.r.l. e di S. F., che non sono atti di natura amministrativa ma atti processuali.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Il tribunale, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., condanna Di L. a pagare alla curatela del fallimento Oromare s.c.p.a. a titolo di rimborso di spese processuali la somma di euro 1.500,00 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.

P.Q.M.

-dichiara inammissibile il reclamo;

- condanna D. a pagare alla curatela del fallimento Oromare s.c.p.a. a titolo di rimborso di spese processuali la somma di euro 1.500,00 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge

Santa Maria Capua Vetere, 22.12.14.

Il Giudice Delegato



Dott. A. S. Rabuano

IL CASO.it

